

COMUNE DI MEZZOLDO

PROVINCIA DI BERGAMO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO
DELL'AREA SOSTA CAMPER**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 22.07.2025

INDICE

TITOLO I - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

- Articolo 1– Oggetto
- Articolo 2– Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper
- Articolo 3 – Riferimenti normativi
- Articolo 4 – Gestione dell'area
- Articolo 5 – Accesso
- Articolo 6 – Obblighi e divieti
- Articolo 7 – Smaltimento igienico-sanitario degli utenti
- Articolo 8 – Responsabilità
- Articolo 9 – Sanzioni
- Articolo 10 – Disposizioni finali

TITOLO I - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento individua e disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata per la sosta di camper/autocaravan, di seguito denominata "area sosta", o più semplicemente "area", sita in Località Palera, Comune censuario di Piazzatorre.

ARTICOLO 2 - Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper

1. L'area sosta, interamente pianeggiante, è costituita da n. 7 (sette) piazzole ed è ubicata, in una zona dedicata e indipendente dalla quale è possibile spostarsi a piedi per raggiungere tutto ciò di cui si può aver bisogno e visitare il centro storico del paese.
2. Lo spazio è dotato di illuminazione e sistema di gestione del camper service comprendente una n. 7 prese per l'allaccio elettrico ed acqua e un pozzetto di carico e scarico con apposita corsia di accesso e del necessario per la relativa gestione dell'area carico-scarico;
3. Nell'area sono inoltre presenti parcheggi pubblici autonomi per autoveicoli.

ARTICOLO 3 - Riferimenti normativi

1. L'area sosta è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
 - Decreto dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta degli autocaravan;
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - Gestione dell'area

1. Il presente articolo disciplina la gestione dell'area e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina dell'art. 113 del D. Lgs 267/00 e s.m.i..
2. L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) tramite affidamento o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;
 - c) tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.
3. Viene demandato alla Giunta Comunale:
 - a) La decisione della gestione se svolta direttamente dal Comune o affidata a terzi;
 - b) In caso di affidamento a terzi, approva il disciplinare in cui si stabiliscono le modalità di

regolamentazione del rapporto contrattuale come la durata, canone, tempistiche, eventuali sanzioni in caso di inadempienza e nei casi più gravi di revoca, le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge.

ARTICOLO 5 – Accesso

1. La sosta all'interno dell'area è consentita solo agli autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Gli autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro; è consentito comunque aprire il tendalino;
2. L'accesso all'area sosta è comunque consentito anche a coloro che vogliano usufruire esclusivamente dei servizi di scarico delle acque reflue e carico acqua potabile, servizi igienici e quant'altro, per il tempo strettamente necessario, senza sostare all'interno dell'area;
3. L'area sosta è aperta tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia, tuttavia nel periodo invernale non è attivo il servizio di carico e scarico acque bianche e acque nere;
4. I veicoli dovranno essere parcheggiati all'interno degli spazi delimitati;
5. L'accesso all'area potrà essere interdetto con ordinanza comunale per esigenze dell'Ente mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada;
6. Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti al pagamento delle eventuali tariffe esposte all'ingresso, di assegnazione degli stalli o di fruizione dei singoli servizi, secondo le modalità che seguono o stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto o dal gestore in caso di affidamento a terzi;
7. In caso di attivazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, questa area potrà essere dedicata a servizio di eventuali emergenze.

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area sosta è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a) la sosta degli autocaravan, eccetto quanto previsto all'art. 5, è permessa per un periodo di tempo non superiore a 120 (centoventi) ore dal momento dell'insediamento nei mesi di luglio e di agosto; nei restanti mesi dell'anno la sosta non avrà limiti di tempo. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal Titolo VI Sanzioni della L.R. 28 luglio 2004, n.16 e s.m.i., oltre all'immediato allontanamento del trasgressore;
 - b) è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il Comune ovvero il gestore dell'area sosta, è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
 - c) è assolutamente vietato all'interno dell'area:
 - l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
 - il gioco con palloni od oggetti da lancio;

- il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture o dalle aree dedicate;
- il transito e/o la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan (ad eccezione dei motocicli in dotazione ai camperisti);
- la sosta dei mezzi con il motore acceso;
- l'utilizzo di gruppi elettrogeni, anche se silenziati;
- l'installazione di verande o tende ulteriori oltre al tendalino;
- l'accensione di fuochi e l'utilizzo di barbecue o simili;
- l'utilizzo di fornelli da campeggio, piastre o simili su superfici esterne. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone e non possono accedere ai locali adibiti a servizi igienici. È fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni, nel rispetto della normativa regionale e comunale in materia;
- sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni;
- lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata presso l'area ecologica riservata, nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale;
- è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari, eliminando ogni forma di spreco;
- nell'uso dei servizi individuali presenti nelle piazzole o dei servizi collettivi è fatto obbligo di non danneggiare impianti ed attrezzature e di lasciarli in perfetto ordine e pulizia. L'uso del servizio elettrico è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo;
- l'utilizzo e l'accesso dei tavoli, panche e lavandini, non è di esclusivo utilizzo dei fruitori dell'area sosta camper, ma è impiegabile anche dai frequentatori dell'adiacente campo sportivo comunale;
- l'accesso all'area implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico-sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti degli autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario;
2. È vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario;
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 – Responsabilità

1. L'area sosta non è custodita. Il gestore Comune ovvero il gestore, restano comunque esonerati da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno per cause ad essi non imputabili;
2. In caso di affidamento a terzi, può essere posto a carico dell'operatore economico l'onere della custodia dei veicoli: in tal caso il gestore è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura.

ARTICOLO 9 – Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia;
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti con riferimento alle normative di riferimento, ogni infrazione alle norme del presente regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 50,00 (euro cinquanta/00) ad euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre all'allontanamento dall'area di sosta;
3. L'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;
4. Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti;
5. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune, dei suoi incaricati e delle altre forze dell'Ordine.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.